



Comune di Portoscuso

**REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI
ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI
NATURA ECONOMICA PER LE MISURE DI CONTRASTO
ALLA POVERTÀ'**

Art. 1 - Campo di intervento. Principi generali.

Il presente regolamento disciplina le erogazioni economiche utilizzate a titolo di interventi assistenziali, nonché come misure di contrasto alla povertà, a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di risorse insufficienti alla luce della nuova normativa nazionale e regionale.

Gli interventi di assistenza economica disciplinati dal presente regolamento vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti dagli artt. 22, comma 2° lett a), 23 e 25 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali)".

Art. 2 - Finalità.

In attuazione alle norme costituzionali concernenti l'assistenza sociale ed il superamento degli ostacoli per il libero sviluppo della personalità, ai sensi degli artt. 3 e 38 della Costituzione, il Comune di Portoscuso, nel limite delle risorse previste nel bilancio, garantisce interventi assistenziali di natura prevalentemente economica finalizzati:

- alla prevenzione e rimozione di situazioni d'indigenza e di difficoltà a carattere straordinario che possono causare fenomeni di disgregazione sociale e disagio familiare ed individuale;
- alla integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti o dotati in misura insufficiente di risorse economiche tali da garantire loro il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- ad evitare rischi di istituzionalizzazione;
- all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali ;

A tal fine il presente regolamento definisce le misure e le tipologie dei contributi, gli importi erogabili, stabilisce i criteri e i requisiti d'accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.

Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione comunale (inserimento integrativo).

Art. 3 – Destinatari.

I requisiti previsti per l'accesso agli interventi sono i seguenti:

a) Cittadinanza come di seguito specificata :

- 1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europa *oppure*
- 2) Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente *oppure*

3) Cittadino straniero in possesso, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n° 286/1998, di regolare titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

b) Residenza nel Comune di Portoscuso al momento della presentazione della domanda. Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi (2 anni) e da almeno 1 anno nel Comune di Portoscuso.

Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari.

Per emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna.

Possono presentare richiesta coloro i quali non svolgano attività lavorativa ad orario completo o par-time e che abbiano terminato l'attività lavorativa da almeno 3 mesi (da intendersi come recepimento dell'ultimo stipendio).

L'attività lavorativa succitata comprende anche l'inserimento lavorativo nei cantieri comunali/regionali e quello previsto nel Progetto di inserimento lavorativo "Fasce Deboli" (disciplinato dalle Deliberazioni della Giunta Municipale n. 24 del 20.02.2018 e n. 97 del 19.11.2019,) in quest'ultima misura possono essere inseriti solo ed esclusivamente i beneficiari dell'intervento economico continuativo (Art 7 lett.a del presente regolamento)

Art. 4 - Modalità di accesso.

Per accedere agli interventi di assistenza economica, i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, possono rivolgersi all'Ufficio Socio Assistenziale Comunale nei giorni ed orari di apertura al pubblico per effettuare un primo colloquio, finalizzato all'accertamento dei requisiti essenziali per potervi accedere. L'istanza dovrà essere inoltrata in forma scritta, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio Socio Assistenziale e corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 20/12/2000 a cui dovrà essere allegata la copia della carta d'identità in corso di validità. In particolare è richiesto:

1. autocertificazione relativa alla composizione ed alla residenza del nucleo familiare etc.;
2. la situazione reddituale, (Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità)
3. compatibilmente con la normativa vigente, ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda utile ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell'intero nucleo familiare;
4. in caso di significative variazioni sul reddito prodotto, ancora in corso di validità, è ammessa autocertificazione sostitutiva, ai sensi di legge, che ne motiva e ne circostanza le ragioni;
5. ogni eventuale variazione della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare, presentando la necessaria documentazione integrativa. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì:

Il richiedente dovrà altresì dichiarare:

- a) di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da confrontarsi con il Ministero delle Finanze ed ogni altro Ente utile per le verifiche di tali dichiarazioni;
- b) ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza (D.Lgs 196 del 2003 e ss.mm.ii) l'interessato dovrà, altresì, dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Le domande ed i relativi allegati saranno raccolti dal Servizio Sociale che curerà il completamento della pratica con una approfondita indagine sociale attraverso colloqui,

documentazione e visite domiciliari e acquisendo anche ulteriori informazioni avvalendosi di altri uffici comunali ed uffici esterni nonché, ove necessario, di ulteriori figure professionali, al fine di predisporre una proposta di intervento. L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza per quelle persone che versano in uno stato di bisogno accertato. L'accertamento dello stato di bisogno comporta adeguate indagini ed analisi delle condizioni soggettive ed oggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale, si realizza tramite il servizio sociale.

Art. 5 - Criteri per la definizione dello stato di disagio

Per la definizione dello stato di disagio economico si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) situazione socio-economica e patrimoniale di tutti i componenti del nucleo familiare . Le entrate economiche non dovranno superare la soglia massima di € 9.000,00 per quanto concerne l'intervento economico continuativo (art. 7 lett. A del presente regolamento) e di € 12.000,00 per quanto riguarda l'intervento economico straordinario ed emergenziale (art. 7 lett. B del presente regolamento)
- 2) relazione di intervento dell'operatore sociale incaricato e della eventuale documentazione presentata dal richiedente.

Verranno conteggiate in quanto risorse economiche a disposizione del nucleo oltre l'ISEE:

- 1) qualsiasi entrata derivante da lavoro anche saltuario e part time (dipendente, autonomo, altro);
- 2) l'assegno di disoccupazione, l'indennità di mobilità ordinaria/lunga, in deroga, sussidi straordinari erogati dallo Stato o da altri enti pubblici e/o privati rivolti al sostegno del reddito;
- 3) assegni mensili erogati attraverso fondi regionali e relativi alle seguenti provvidenze: Legge 20/97.

Si precisa che, qualora i redditi posseduti dal nucleo alla data di presentazione della domanda dovessero far riferimento a redditi non inclusi nell'ISEE presentato, nella valutazione dell'intervento si terrà conto delle entrate effettivamente percepite.

Le misure di cui al presente regolamento sono da considerarsi alternative alle misure di contrasto alla povertà a qualsiasi titolo percepite da parte dello Stato o da altri enti regionali/statali e ad ogni strumento di sostegno allo stato di disagio, adottate successivamente alla approvazione da parte del competente organo comunale del presente regolamento.

Potranno accedere all'intervento socio-assistenziale anche coloro che, in seguito a contingenze che hanno portato ad un impoverimento rispetto all'ultimo ISEE presentato e durante il periodo di validità dello stesso, presentando l'ISEE CORRENTE, così come definito dalla vigente legislazione.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi comporta l'esclusione dal procedimento/beneficio di cui al presente regolamento.

Art. 6 – Obblighi dei soggetti destinatari.

L'erogazione del contributo economico è condizionata e subordinata all'adesione da parte di tutti i componenti del nucleo familiare ad un "Progetto di inclusione sociale attiva" redatto durante la fase di presa in carico del nucleo da parte degli Uffici di Servizio Sociale, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione e con le equipe multidisciplinari degli enti competenti, pena la sospensione dell'erogazione del contributo per almeno sei mesi.

I beneficiari sono **obbligati** a partecipare a percorsi di politiche attive del lavoro (inserimento lavorativo delle fasce deboli della popolazione), saranno inoltre invitati ad un impegno di restituzione sociale o di volontariato per produrre processi di riconquista della propria consapevolezza e delle proprie potenzialità per se e per la propria famiglia.

Va sollecitato quindi l'impegno della persona a rispettare quanto concordato con il servizio sociale, l'utente dovrà mettere a disposizione parte del proprio tempo e/o delle proprie competenze e professionalità nello svolgimento di attività di volontariato o di impegno civico che, in nessun modo, possono configurarsi come prestazioni di lavoro.

L'accesso alle misure previste dal presente regolamento è subordinato all'adesione degli aventi diritto ai programmi regionali e nazionali di contrasto alla povertà quali il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) , Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), Assegno di Inclusione (ADI) ed altre eventuali misure di intervento ad essi assimilabili qualora vengano emanati con bandi regionali e nazionali.

Qualora gli utenti interessati non dovessero adempiere a quanto previsto nel presente articolo **SARANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSI DAGLI INTERVENTI** in oggetto.

Art. 7 - Tipologia degli interventi economici.

Gli interventi assistenziali di carattere economico sono così suddivisi:

a) Intervento economico continuativo.

E' un intervento economico consistente in un contributo mensile in favore di nuclei familiari o singoli, limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato che non può soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'**alimentazione**, al **vestiario**, **all'igiene** ed alla **vita di relazione** , al **pagamento di utenze di enti/società erogatori di servizi pubblici, spese sanitarie, affitto da enti pubblici o privati**, ecc.... L'erogazione del contributo **non potrà in ogni caso superare i 12 mesi** e potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate e comunque previa sottoscrizione del progetto personalizzato.

Le domande di contributo economico, a prescindere dalla fascia di reddito nella quale si colloca il richiedente, non saranno accolte in presenza di accertato possesso di beni voluttuari, di lusso di ultima generazione (ad es. barche da diporto, autoveicoli di cilindrata superiore a 1.200 ; motocicli di cilindrata superiore a ai 125 ; interventi di cosmesi ed estetici meramente di bellezza; dispositivi tecnologici quali smartphone, tablet, PC etc. di ultima generazione; vacanze).

La misura del contributo è la seguente:

NUMERO COMPONENTI	<u>FASCIA A</u>	<u>FASCIA B</u>	<u>FASCIA C</u>
	ISEE da € 0 a € 3.000	ISEE da € 3.001 a € 6.000	ISEE da € 6.001 a € 9.000
	CONTRIBUTO MENSILE	CONTRIBUTO MENSILE	CONTRIBUTO MENSILE
1 componente	€ 150	€ 100	€ 50
2 adulti	€ 191,25	€ 127,50	€ 63,75
2 componenti di cui almeno 1 MINORE	€ 300	€ 200	€ 100
3 adulti	€ 225,00	€ 150	€ 75
3 componenti di cui almeno 1 MINORE	€ 341,25	€ 227,50	€ 113,75
4 o più adulti	€ 266,25	€ 177,50	€ 88,75
4 o più componenti di cui almeno 1 MINORE	€ 386,25	€ 257,50	€ 128,75

Qualora i fondi comunali non dovessero essere sufficienti a coprire tutte le richieste sarà compito della Giunta Comunale quello di stabilire ulteriori criteri integrativi, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, al fine di redigere una graduatoria per individuare i beneficiari degli interventi assistenziali in oggetto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

b) Intervento economico straordinario ed emergenziale. Limite ISEE in questo caso € 12.000,00.

Il valore annuale in totale messo a disposizione per l'attivazione del presente intervento non potrà superare il 5% dello stanziamento totale al capitolo di Bilancio dedicato a tali finalità.

L'intervento in parola è finalizzato alla risoluzione di problematiche economiche legate a **situazioni improvvise, urgenti ed inderogabili a seguito di circostanze ed eventi straordinari e imprevedibili**, documentabili e valutate dal Servizio Sociale.

Art. 8 - Norme transitorie

Al fine di predisporre gli atti per la realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento e di dare adeguata informazione alla popolazione interessata, anche al fine di dare attuazione al raccordo con le misure regionali e nazionali vigenti in materia, per il contributo economico verrà dato in eguale misura agli utenti in possesso dei requisiti di cui al "Regolamento concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica per le misure di contrasto alla povertà" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 23/10/2018 . Il contributo ammonterà a € 150,00 mensili onnicomprensivi per tutti i beneficiari. Sono, pertanto, da considerarsi non attivabili le altre linee di intervento previste nel regolamento sopracitato.

Art. 9 Utilizzo dei dati personali.

Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dal Servizio Sociale nell'adempimento delle istruttorie è utilizzato esclusivamente per le funzioni e i fini di cui al presente regolamento, in conformità con la normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni) e con il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati e accesso agli atti. Art. 9 –

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito nella domanda di partecipazione.

Art. 10 Controlli sulla documentazione prodotta.

Il Comune provvederà ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 11 Azione di rivalsa per contributi indebiti.

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, sono tenuti a rimborsare le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del C. P. per le dichiarazioni false. Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici

Art. 13 Finanziamento degli interventi.

Le prestazioni economiche citate nel presente regolamento sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio annuale comunale.